

Carta dei diritti e dei doveri per la sicurezza del cyberspazio

Parte I DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 1 “I diritti fondamentali della persona e delle formazioni sociali”

Gli Stati garantiscono il pieno, effettivo e sicuro esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali nello cyberspazio.

Sono diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali quelli riconosciuti dalle costituzioni nazionali degli Stati membri, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 2 “Diritto di accesso sicuro alla rete”

L'accesso a Internet è un diritto umano fondamentale, necessario per lo sviluppo individuale e sociale.

Ogni individuo ha diritto all'accesso equo a Internet in condizioni di parità e sicurezza.

Le istituzioni statali, regionali e locali devono rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il diritto effettivo e sicuro di accesso a Internet in condizione di parità.

Articolo 3 “Diritto alla neutralità e trasparenza della rete sicura”

Ogni persona ha diritto ad accedere ad una rete che sia neutrale. La gestione del servizio di accesso a internet deve essere svolta in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione.

Ogni persona ha diritto ad accedere ad una rete che sia trasparente, in cui i fornitori di servizi di accesso a internet rilascino informazioni comprensibili sulle misure di sicurezza del traffico e sulle conseguenze che può determinare sulla vita delle persone.

Articolo 4 “Libertà di espressione e di informazione nella cybersicurezza”

Ogni persona ha diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero in reti sicure dalla manipolazione neurale.

Devono essere tutelate la dignità, l'onore e la reputazione delle persone dai nocuenti derivanti dalle notizie false, l'incitamento all'odio, la discriminazione e qualunque altra condotta lesiva della persona umana.

Articolo 5 “Diritto all'identità digitale”

Tutti hanno diritto alla rappresentazione in rete della propria identità in modo integrale e sicuro.

Con identità digitale si intende la rappresentazione del sé stesso in rete, nel rispetto della propria immagine, con le idee, esperienze, convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che qualificano ciascuno.

Ciascuno ha diritto all'attribuzione dell'identità digitale in condizioni di sicurezza da parte dello Stato di appartenenza, anche in cooperazione con i privati.

Articolo 6 “Tutela dei dati personali”

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo e delle formazioni sociali.

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica.

Gli Stati devono provvedere ad adottare misure adeguate a garantire la sicurezza dei dati utilizzati tramite processi automatizzati.

Articolo 7 “Diritto di accesso ai dati personali”

Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso al titolare e al responsabile del trattamento per ottenerne copia ed essere informati sui soggetti che ne dispongono l'utilizzo, nonché sulle finalità e le modalità di utilizzo, soprattutto se avviene tramite processi automatizzati.

Articolo 8 “Diritto all'autodeterminazione e all'oblio”

Tutti hanno diritto ad accedere alla rete e comunicare elettronicamente utilizzando strumenti che consentano di mantenere l'anonimato, salvi i limiti dettati dal perseguimento del segreto stabilito da leggi nazionale della tutela della dignità della persona.

Tutti hanno diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione delle informazioni che lo riguardano qualora queste non abbiano rilevanza pubblica. Inoltre, l'interessato ha diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni al titolare del trattamento che le ha rese pubbliche.

Articolo 9 “Diritto alla lealtà digitale ”

Tutti hanno diritto ad avere informazioni veritiere, corrette ed aggiornate sull'interlocutore con il quale sono connessi nel cyberspazio, in particolare se esso sia o meno un essere umano.

Tutti hanno diritto a non essere disinformati o misinformati nel cyberspazio, in particolare in materia politica o elettorale

Parte II DOVERI

Articolo 10 “I doveri della persona e delle formazioni sociali”

I soggetti pubblici, privati e le formazioni sociali hanno il dovere di contribuire alla formazione di un ambiente online sicuro, equo, neutro e aperto, rispettoso dei valori fondamentali di eguaglianza, non discriminazione, pluralismo, tolleranza, giustizia, solidarietà.

Tutti hanno il dovere di rispettare la privacy e la protezione dati personali altrui, adottare una condotta digitale rispettosa della dignità umana, provvedere continuamente all'educazione digitale, adempiere al dovere di fedeltà allo Stato e all'Unione Europea e osservare la disciplina in materia di tutela della cybersicurezza e dei diritti fondamentali.

Art. 11 “Doveri degli Stati e dell’Unione Europea nella cybersicurezza”

Gli Stati e l’Unione europea devono garantire la sicurezza in rete attraverso strumenti volti ad assicurare la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la resilienza dei sistemi, in conformità all’esigenza di tutela degli interessi strategici nazionali ed europei.

Sono vietati i sistemi di sorveglianza di massa che si basino su dati biometrici, salvi i casi di difesa della sicurezza nazionale e tutela dei confini nazionali.

Art. 12 “Doveri sui minori”

I soggetti pubblici e privati devono assicurare la tutela del minore come interesse superiore in ogni attività di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi digitali, garantendone sicurezza, dignità e riservatezza.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a adottare misure idonee a prevenire rischi di pregiudizio per i minori, a garantire canali di segnalazione accessibili e tempestivi e a predisporre strumenti educativi e informativi utili a promuovere la maturazione e il benessere psicofisico del minore.

Art. 13 “Doveri degli utenti”

Tutti gli utenti del cyberspazio, conformemente al principio di responsabilità, hanno il dovere di mantenere un adeguato livello di consapevolezza, educazione e competenza digitale, in modo da garantire la sicurezza nel cyberspazio.

Tutti gli utenti hanno il dovere di aggiornarsi sulle più importanti evoluzioni tecnologiche, sulle regole di utilizzo e sulle buone pratiche di sicurezza informatica.

Art. 14 “Doveri dei fornitori delle piattaforme digitali”

I fornitori delle piattaforme digitali sono tenuti ad assicurare la conformità dei propri servizi ai principi di sicurezza, trasparenza e correttezza, nonché alla tutela dei diritti fondamentali della persona, adottando misure tecniche e organizzative adeguate.

I fornitori delle piattaforme hanno il dovere di promuovere l'educazione digitale degli utenti e di aggiornare i propri sistemi in relazione all'evoluzione tecnologica e normativa, garantendo affidabilità e responsabilità nell'uso dei dati e dei contenuti online, nonché la rimozione informata dei contenuti illegali.